

**ALLEGATO**

Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la seguente voce:

|  |  |
| --- | --- |
| "XX. Diisocianati, O=C=N-R-N=C=O, in cui R è un'unità di idrocarburi alifatici o aromatici di lunghezza non specificata" | 1. Da non utilizzare come sostanze in quanto tali, costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il [*OP: inserire la data corrispondente a 3 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*], a meno che:
	1. la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
	2. il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull'uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
2. Da non immettere sul mercato come sostanze in quanto tali, costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il [*OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*], a meno che:
	1. la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
	2. il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), e che sull'imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull'etichetta: "Solo per usi industriali e professionali. Dopo il *[OP: inserire la data corrispondente a 3 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*] l'uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata".
3. Ai fini della presente voce, per "utilizzatori industriali e professionali" si intendono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.
4. La formazione di cui al paragrafo 1, lettera b), comprende istruzioni per il controllo dell'esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro, fatti salvi gli eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale o altre misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale. Tale formazione deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale. Tale formazione riguarda almeno:
	1. gli elementi di formazione di cui al paragrafo 5, lettera a), per tutti gli usi industriali e professionali;
	2. gli elementi di formazione di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), per i seguenti usi:
		* manipolazione di miscele aperte a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma);
		* irrorazione in cabina ventilata;
		* applicazione con rullo;
		* applicazione con pennello;
		* applicazione per immersione o colata;
		* trattamento meccanico successivo (ad es. taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi;
		* pulitura e rifiuti;
		* qualsiasi altro uso con un'esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione;
	3. gli elementi di formazione di cui al paragrafo 5, lettere a), b) e c), per i seguenti usi:
		* manipolazione di articoli non completamente stagionati (ad esempio, appena stagionati, ancora caldi);
		* applicazioni per fonderie;
		* manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature;
		* manipolazione all'aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45ºC);
		* irrorazione all'aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e irrorazione ad alta pressione (ad es. schiume, elastomeri);
		* qualsiasi altro uso con un'esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.
5. Elementi di formazione:
	1. formazione generale, anche on line, riguardante:
		* chimica dei diisocianati;
		* pericoli di tossicità (compresa tossicità acuta);
		* esposizione ai diisocianati;
		* valori limite di esposizione professionale;
		* modalità di sviluppo della sensibilizzazione;
		* odore come segnale di pericolo;
		* importanza della volatilità per il rischio;
		* viscosità, temperatura e peso molecolare dei diisocianati;
		* igiene personale;
		* attrezzature di protezione individuale necessarie, comprese le istruzioni pratiche per il loro uso corretto e le loro limitazioni;
		* rischio di esposizione per contatto cutaneo e per inalazione;
		* rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;
		* sistema di protezione della pelle e delle vie respiratorie;
		* ventilazione;
		* pulizia, fuoriuscite, manutenzione;
		* smaltimento di imballaggi vuoti;
		* protezione degli astanti;
		* individuazione delle fasi critiche di manipolazione;
		* sistemi di codici nazionali specifici (se pertinente);
		* sicurezza basata sui comportamenti (*behaviour-based*);
		* certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo;
	2. formazione di livello intermedio, anche on line, riguardante:
		* ulteriori aspetti basati sui comportamenti (behaviour-based);
		* manutenzione;
		* gestione dei cambiamenti;
		* valutazione delle istruzioni di sicurezza esistenti;
		* rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;
		* certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo;
	3. formazione avanzata, anche on line, riguardante:
		* eventuali certificazioni ulteriori necessarie per gli usi specifici previsti;
		* irrorazione al di fuori dell'apposita cabina;
		* manipolazione all'aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45ºC);
		* certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo.
6. La formazione deve essere conforme alle disposizioni stabilite dallo Stato membro in cui opera l'utilizzatore professionale. Gli Stati membri possono attuare o continuare ad applicare i loro requisiti nazionali per l'uso di tali sostanze e miscele, purché siano soddisfatti i requisiti minimi di cui ai paragrafi 4 e 5.
7. Il fornitore di cui al paragrafo 2, lettera b), deve garantire che il destinatario disponga dei materiali didattici e abbia accesso ai corsi di formazione di cui ai paragrafi 4 e 5 nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui fornisce le sostanze e le miscele. Nell'ambito della formazione deve essere tenuto conto della specificità dei prodotti forniti, della loro composizione, dell'imballaggio e della progettazione.
8. Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve documentare il completamento con esito positivo della formazione di cui ai paragrafi 4 e 5. La formazione è rinnovata almeno ogni cinque anni.
9. Nelle relazioni di cui all'articolo 117, paragrafo 1, gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni:
	1. i requisiti stabiliti per la formazione e altre misure di gestione dei rischi previsti dalla legislazione nazionale e connessi all'uso industriale e professionale dei diisocianati;
	2. il numero di casi di asma professionale e di malattie professionali delle vie respiratorie e cutanee segnalati e riconosciuti ogni anno in relazione ai diisocianati;
	3. i limiti nazionali di esposizione ai diisocianati, se esistono;
	4. le informazioni sulle attività di esecuzione relative alla restrizione.
10. Tale restrizione si applica fatte salve altre normative dell'Unione in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
 |